

**COMUNE DI CASSAGO BRIANZA**  
Provincia di Lecco

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO**

**GENERALE PER LA DISCIPLINA**

**DELLE ENTRATE COMUNALI**

\*\*\*\*\*

# INDICE SOMMARIO

## CAPO I

### Norme Generali

ART. 1	OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	PAG. 4
ART. 2	CAMPO DI APPLICAZIONE – LIMITI - ESCLUSIONI.	PAG. 4

## CAPO II

### Entrate tributarie e patrimoniali

ART. 3	REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE.	PAG. 5
ART. 4	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE.	PAG. 5
ART. 5	FORME DI GESTIONE.	PAG. 5
ART. 6	SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE.	PAG. 6
ART. 7	ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO.	PAG. 6
ART. 8	ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.	PAG. 7
ART. 9	ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.	PAG. 7
ART. 9/BIS	TASSO DI INTERESSE.	PAG. 8
ART. 9/TER	COMPENSAZIONE.	PAG. 8
ART. 9/QUATER	RATEIZZAZIONI.	PAG. 8

## CAPO III

### Accertamento con adesione

ART. 10	ACCERTAMENTO CON ADESIONE.	PAG. 10
ART. 11	AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.	PAG. 10
ART. 12	PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE.	PAG. 11
ART. 13	ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.	PAG. 11
ART. 14	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.	PAG. 11
ART. 15	PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE.	PAG. 12
ART. 16	EFFETTI DELLA DEFINIZIONE.	PAG. 12

## CAPO IV

### Versamenti e rimborsi.

ART. 17	MODALITA' DEI VERSAMENTI.	PAG. 13
ART. 18	RIMBORSI.	PAG. 13
ART. 19	LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI.	PAG. 13
ART. 20	FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA.	PAG. 14
ART. 21	TUTELA GIUDIZIARIA.	PAG. 14
ART. 22	FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA.	PAG. 14

**CAPO V**  
**Autotutela.**

ART. 23	AUTOTUTELA.	PAG. 16
ART. 24	TRIBUTI OGGETTO DEL POTERE DI AUTOTUTELA.	PAG. 16
ART. 25	RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.	PAG. 17
ART. 26	IPOTESI DI ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.	PAG. 17
ART. 27	IPOTESI DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO.	PAG. 17
ART. 28	CRITERI DI ECONOMICITA', LIMITI E RICHIESTE DI PARERE PER L'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA. INERZIA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE. CRITERI DI PRIORITA'.	PAG. 18
ART. 29	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME.	PAG. 18
ART. 30	ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI.	PAG. 18

**CAPO VI**  
**Norme finali.**

ART. 31	NORME ABROGATE.	PAG. 19
ART. 32	PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI.	PAG. 19
ART. 33	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.	PAG. 19
ART. 34	CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.	PAG. 19
ART. 35	RINVIO DINAMICO.	PAG. 19

**ANNOTAZIONI**

# CAPO I

## NORME GENERALI

### ART. 1

#### Oggetto e scopo del Regolamento.

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.Lgs. n. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto, nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.  
Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa nel rispetto dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

### ART. 2

#### Campo di applicazione – Limiti - Esclusioni.

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali in conformità ai principi dettati dalle leggi già citate nonché dal D.P.R. n. 43/88 (1), dal D.Lgs. n. 218/97 (2), dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473/97.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
3. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime.
4. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 3, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

## **CAPO II**

### **ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.**

#### **ART. 3**

##### **Regolamentazione delle entrate.**

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione.
2. I regolamenti divengono efficaci a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, fatta salva le previsioni di una espressa diversa disposizione normativa. I regolamenti che disciplinano le entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non vengano adottati nei termini i regolamenti di cui al c. 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### **ART. 4**

##### **Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe.**

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dell'organo comunale competente entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed, a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario nel rispetto dei suddetti termini temporali.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera dell'organo comunale competente entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico nel rispetto dei valori di mercato. Deve essere altresì assicurato l'adeguamento periodico in relazione alla variazione di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinati con apposita delibera dell'organo comunale competente entro i termini di approvazione del Bilancio, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e, comunque, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

#### **ART. 5**

##### **Forme di gestione.**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività e

delle operazioni di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e cioè:

- a) gestione diretta in economia anche in associazione con altri enti locali;
  - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
  - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
  - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. n. 43/88 o ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
  3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione dovranno tenere conto dell'apposita relazione del responsabile del servizio, contenente il piano economico riferito ad ogni tipologia di entrata, con la configurazione della struttura organizzativa ottimale e con la previsione dei relativi costi o, in alternativa, con la previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi.
  4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare onere aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, c. 1, della Legge 724/94 (3).

## **ART. 6**

### **Soggetti responsabili delle entrate.**

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.  
Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate salvo quando il servizio sia affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

## **ART. 7**

### **Attività di verifica e di controllo.**

1. I responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90, con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

3. In particolare, il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le procedure nell'intento di ottimizzare i risultati.
4. Prima di emettere il provvedimento sanzionatorio, il funzionario – quando non sussistano prove certe dell'inadempienza – può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero con delibera successiva nella quale venga dato atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

## **ART. 8**

### **Attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali.**

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.  
Presso l'ufficio competente potrà, altresì, essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto, per legge, il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere necessariamente la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario, ai fini dell'esatta individuazione del debito. L'atto, a pena di nullità, dovrà essere notificato tramite messo comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune determinare i termini e le modalità degli adempimenti connessi specificandole negli appositi regolamenti.

## **ART. 9**

### **Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali.**

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Negli atti notificati al contribuente debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali, a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7, risulti che sia stato omissso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per l'esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.
3. L'atto di accertamento o di liquidazione di cui ai commi precedenti deve essere notificato al contribuente-utente tramite il messo comunale o mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

### **ART. 9/BIS**

#### **Tasso di interesse.**

1. la misura annua degli interessi da applicare agli atti di liquidazione, di accertamento e di rateizzazione delle entrate comunali è pari al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo.
2. Interessi nella stessa misura di cui al comma 1 spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **ART. 9/TER**

#### **Compensazione.**

1. Su specifica richiesta scritta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

### **ART. 9/QUATER**

#### **Rateizzazioni.**

1. Su specifica richiesta scritta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, anche temporaneo, può essere concessa la rateizzazione del pagamento degli atti di liquidazione ed accertamento, con emissione di apposito provvedimento formale del Responsabile della singola entrata.
2. Le condizioni economiche di particolare disagio sono rilevabili da apposita relazione motivata dei servizi sociali dell'Ente.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di cui all'art. 10 del presente regolamento.

4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il contribuente decade dal beneficio ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

## **CAPO III**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **ART. 10**

##### **Accertamento con adesione.**

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione è possibile soltanto in presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano, pertanto, da tale campo applicativo, tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
4. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

#### **ART. 11**

##### **Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.**

1. Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
  - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi inutilmente i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente c. 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente c. 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

## **ART. 12**

### **Procedure per l'accertamento con adesione.**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

## **ART. 13**

### **Atto di accertamento con adesione.**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto del minimo previsto dalla legge.

## **ART. 14**

### **Adempimenti successivi.**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel c. 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 5.164,57.= (cinquemilacentosessantaquattro/57) l'ufficio può richiedere adeguata garanzia fideiussoria.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
  - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;

- b) dovrà corrispondere gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva.

## **ART. 15**

### **Perfezionamento della definizione.**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 14, c. 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo c. 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo c. 5 dello stesso art. 14.
2. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

## **ART. 16**

### **Effetti della definizione.**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali, nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile, né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

## **CAPO IV**

### **VERSAMENTI E RIMBORSI**

#### **ART. 17**

##### **Modalità dei versamenti.**

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
  - a) il concessionario della riscossione dei tributi;
  - b) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
  - c) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
  - d) il versamento tramite il sistema bancario.

#### **ART. 18**

##### **Rimborsi.**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Il termine di cui al c. 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui al capo VI, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

#### **ART. 19**

##### **Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.**

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,33.= (dieci/33).

2. Il limite di esenzione di cui al c. 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 10,33.= (dieci/33).
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

## **ART. 20**

### **Forme di riscossione volontaria.**

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D. Lgs. 25.2.1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali debbono singolarmente prevederne le modalità di versamento che, in ogni caso, saranno ispirate a criteri di economicità, praticità e comodità di riscossione identificabili, per esempio, nel versamento diretto, o tramite conto corrente postale riferito ad ogni singola entrata o con sistemi di accredito elettronico e simili.

## **ART. 21**

### **Tutela giudiziaria.**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, il funzionario responsabile del Comune o il concessionario di cui all'art. 52, c. 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, è abilitato alla rappresentanza dell'ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

## **ART. 22**

### **Forme di riscossione coattiva.**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910, n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29.9.1973, n. 602, modificato con D.P.R. 28.1.1988, n. 43.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario responsabile giustifichi con idonea motivazione l'opportunità e convenienza economica di tale procedura.
3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, c. 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.4.1910, n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602 (5), modificato con D.P.R. 28.1.1988, n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, c. 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997, n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' stabilito in € 10,33.= (dieci/33) il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune delle stesse.

## **CAPO V**

# **AUTOTUTELA**

### **ART. 23**

#### **Autotutela.**

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, c. 5, lett. b) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
  - b) valore della lite;
  - c) costo della difesa;
  - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto, e, in particolare, nelle ipotesi di:
  - a) doppia imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
  - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

### **ART. 24**

#### **Tributi oggetto del potere di autotutela.**

1. I tributi su cui può essere esercitato il potere di autotutela sono i seguenti:
  - a) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - b) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - c) Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
  - d) Imposta comunale sugli immobili;
  - e) Tasse sulle concessioni comunali;
  - f) Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque;
  - g) Imposta municipale propria;
  - h) Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

2. Non sono soggetti ad applicazione di sanzioni ed interessi le maggiori somme derivanti da accertamenti su immobili oggetto di precedente, inesatto, accertamento da parte dell'Amministrazione.

## **ART. 25**

### **Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento.**

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.  
Le richieste di cui al comma precedente non comportano alcun dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata.

## **ART. 26**

### **Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo.**

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame individua uno dei seguenti vizi di legittimità:
  - a) errore di persona;
  - b) un evidente errore logico o di calcolo;
  - c) un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa;
  - d) una doppia imposizione;
  - e) la mancata considerazione di pagamenti di imposte e tasse, regolarmente eseguiti;
  - f) la sussistenza di requisiti per usufruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  - g) l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

## **ART. 27**

### **Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento.**

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento, venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'art. 31 del presente regolamento.
2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o in ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio dell'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione.

## **ART. 28**

### **Criteria di economicità, limiti e richieste di parere per l'esercizio dell'autotutela.**

#### **Inerzia del funzionario responsabile.**

1. Il funzionario responsabile può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o alla revoca dei propri atti quando l'ammontare complessivo della pretesa tributaria sia inferiore a:
  - € 10,33.= (dieci/33) per quanto attiene alla tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche;
  - € 10,33.= (dieci/33) per quanto attiene alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - € 10,33.= (dieci/33) per quanto attiene all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
  - € 10,33.= (dieci/33) per quanto attiene all'imposta comunale sugli immobili;
  - € 10,33.= (dieci/33) per quanto attiene alle tasse sulle concessioni comunali;
  - € 10,33.= (dieci/33) per quanto attiene al canone o il diritto per i servizi relativi alla raccolta oppure all'allontanamento, alla depurazione e allo scarico delle acque;
  - € 10,33.= (dieci/33) per quanto attiene all'imposta municipale propria;
  - € 10,33.= (dieci/33) per quanto attiene al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **Criteria di priorità.**

1. Nell'esercizio della potestà di autotutela, il responsabile del procedimento deve dare la priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

## **ART. 29**

### **Conclusioni del procedimento di riesame.**

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca.
2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in un apposito provvedimento quando è iniziata una procedura amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
3. In ogni caso i provvedimenti di cui ai commi precedenti devono essere adeguatamente motivati.

## **ART. 30**

### **Adempimenti degli uffici.**

1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca, è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso e nell'ipotesi di annullamento in via sostitutiva, anche all'ufficio che ha emanato l'atto.

## **CAPO VI**

### **NORME FINALI**

#### **ART. 31**

##### **Norme abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **ART. 32**

##### **Pubblicità del regolamento e degli atti.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **ART. 33**

##### **Entrata in vigore del regolamento.**

1. Il presente regolamento a norma dell'art. 1 del D.L. del 26 gennaio 1999 n° 8 ha effetto dall'1.1.1999; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

#### **ART. 34**

##### **Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) lo Statuto comunale;
  - c) i regolamenti comunali.

#### **ART. 35**

##### **Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

## ANNOTAZIONI

1. **D.P.R. n. 43/98.**  
“Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 4.10.1986, n. 657”.  
(G.U. 29.2.1988, n. 49 S.O.).
2. **D.Lgs. n. 218/97.**  
“Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”  
(G.U. 17.7.1997 n. 165).
3. **Art. 44 Legge n. 724/94.**
  1. L’articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:  
“Art. 6 – Contratti pubblici. 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni”.
4. **Art. 51 D. Lgs. 24.6.1998 n. 213.**  
“Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative”.
  1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
  3. Se l’operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali.
5. **D.P.R. 29.9.1973 n. 602.**  
“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”.  
(G.U. 16.10.1973 n. 602).